



Roma,

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PER I GIOCHI

Ufficio scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e
scommesse ippiche a totalizzatore

Concessionario

Indirizzo

CAP - Località (Provincia)

Codice Concessionario:

Prot. 2006/21267/GIOCHI/SCO/N° conc.

Raccomandata A/R

Oggetto: stipula della convenzione di concessione per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli ai sensi del decreto del 22 novembre 2005

A seguito della emanazione del decreto interdirettoriale 12 maggio 2006, n. 16109 inerente l'approvazione dello schema di convenzione-tipo per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli e dell'esito positivo delle verifiche effettuate da questa Amministrazione, si invia, ai fini della stipula della convenzione in oggetto, il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato 1) e l'elenco della documentazione richiesta (allegato 2).

Il modello e l'elenco, nonché lo schema di convenzione con gli allegati, potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione www.aams.it.

I modelli e la documentazione (in originale), nonché la convenzione sottoscritta in duplice copia, dovranno essere presentati entro e non oltre il 10 luglio 2006, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presso la Direzione per i giochi – Ufficio XV – via della luce 34, a/bis – piano secondo, stanza n. 32 - 00153 Roma. Non sarà ritenuta valida la documentazione incompleta o presentata oltre il termine perentorio di cui sopra.

Resta fermo che saranno ammessi alla sottoscrizione della convenzione di concessione i concessionari che, oltre ad aver prodotto tutta la documentazione richiesta nel termine suddetto, siano pienamente in regola con gli adempimenti in materia di scommesse e che risulteranno in regola con i versamenti di tutte le somme dovute fino al 31 maggio 2006.

A tal fine si rappresenta che le eventuali azioni fin qui intraprese nei confronti delle Amministrazioni concedenti debbano ritenersi esclusivamente connesse alla convenzione scaduta il 31



dicembre 2005 e pertanto non sono ammesse forme di compensazione di crediti, a qualsiasi titolo vantati, successive a tale data.

Ai fini della presentazione delle garanzie si comunica che il movimento netto complessivo realizzato da codesto concessionario nell'anno 2005 è pari a €; il debito residuo a favore dell'UNIRE e dell'Erario a seguito della rateizzazione dei minimi garantiti e dell'imposta unica ex lege 200/2003, ammonta rispettivamente a €ed a €

La presentazione delle garanzie determina lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia del rapporto concessorio venuto a scadenza il 31 dicembre 2005.

Infine, il concessionario titolare anche di concessione per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi ha l'obbligo – pena il mancato rinnovo – qualora accetti scommesse utilizzando un unico codice identificativo riferito alla concessione ippica, di accettare la raccolta per le predette scommesse a quota fissa con il codice identificativo della concessione sportiva; tale codice è l'identificativo attribuito a suo tempo dal CONI in sede di aggiudicazione della gara.

AAMS ha reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, scommesseippiche@aams.it, al quale potranno essere inviate le richieste di chiarimenti ed informazioni, ivi compresa l'eventuale posizione debitoria al 31 maggio 2006; sarà cura dell'Amministrazione fornire tempestivamente in via telematica le risposte alle richieste inoltrate.

Ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241 e succ. mod. il responsabile della fase istruttoria è il dr. Luca Turchi dirigente dell'Ufficio 15° - Scommesse sportive e ippiche a quota fissa e scommesse ippiche a totalizzatore; il responsabile della fase di stipula della convenzione di concessione è il dr. Antonio Perna dirigente dell'Ufficio 10° - Concessioni.

IL DIRIGENTE
Luca TURCHI



ALLEGATO 1 – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni devono essere presentate da ciascun componente)

Il sottoscritto (nome e cognome) nato
a il residente in
..... Via/Piazzan.
..... codice fiscale n., documento di
identificazione n. rilasciato il, in qualità di legale rappresentante/titolare,
dichiara di avere il potere di rappresentare la (nome dell'Impresa-
Società)..... titolare della concessione n. con sede legale
in.....Via/Piazza.....
.....Telefono.....Fax.....e sede
operativa in..... Via/Piazza.....
Telefono.....Fax.....,

consapevole che in caso di false dichiarazioni o falsa esibizione di atti si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dagli articoli 88, comma 3 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'articolo 495 del codice penale, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che la stessa Società/Impresa:

- a) non rientra in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 12, lettere a), d) ed e) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- b) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la vigente normativa dello Stato di residenza;
- c) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
- d) ha adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa dello Stato di residenza;

Inoltre, dichiara:

- e) che, nei suoi confronti e nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione, non sussiste alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'articolo 12, lettere b), c) e f) del decreto legislativo n. 157 del 1995, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 65 del 2000, di recepimento delle direttive 92/50 CEE e 97/52 CE;
- f) che nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell'organo d'amministrazione non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.

Data.....

FIRMA



Allegati :

- fotocopia del documento di identificazione in corso di validità;
- certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti riferiti ai soggetti indicati dalle vigenti disposizioni;
- certificato ordinario di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- certificato della Cancelleria ovvero, in caso di Società, della Cancelleria Fallimentare del competente Tribunale;
- (esclusivamente per le Società) comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, di cui al punto 2e dell'allegato 2.
- due garanzie rispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato 2.

FIRMA



ALLEGATO 2 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da allegare al modello di dichiarazione)

1. Nel caso in cui il concessionario è un'impresa individuale dovrà presentare i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento di identificazione in corso di validità del titolare dell'impresa;
 - b) certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti riferiti ai soggetti indicati dalle vigenti disposizioni;
 - c) certificato ordinario di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente; il certificato dovrà riportare, altresì, in ottemperanza di quanto disposto dal D.P.R. del 3 giugno 1998, n. 252, la dicitura: "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni";
 - d) certificato della Cancelleria del competente Tribunale attestante che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o cessazione di attività e che non sono in corso le procedure per la dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria, ovvero certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente contenente i medesimi elementi;
2. Nel caso in cui il concessionario è una società dovrà presentare i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento di identificazione in corso di validità del legale rappresentante;
 - b) certificati del casellario giudiziale e carichi pendenti rilasciati per tutti i componenti dell'organo di amministrazione. Nell'ipotesi che alcuni componenti siano cittadini stranieri, dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'insussistenza di procedimenti penali conclusi con sentenza di condanna, ovvero, in caso contrario, dichiarazione attestante l'oggetto della condanna, con firma autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati dall'articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso tale dichiarazione sia resa nel territorio nazionale; legalizzata dagli organismi di cui all'articolo 33 del medesimo Testo Unico, ove tale dichiarazione sia resa all'estero.
 - c) certificato ordinario di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, contenente l'elenco completo di tutti i componenti l'organo di amministrazione, o dei soci o dei soci accomandatari o dei titolari della Società, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Il certificato dovrà riportare, altresì, in ottemperanza di quanto disposto dal D.P.R. del 3 giugno 1998, n. 252, la dicitura: "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni";
 - d) certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che nei confronti della società, non sono in corso procedimenti di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, ovvero certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente contenente i medesimi elementi;
 - e) comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

La suddetta documentazione di cui alle lettere da a) ad e), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere prodotta per ogni impresa che lo compone.

Inoltre, tutti i concessionari sono tenuti a prestare all'atto della sottoscrizione della convenzione di concessione le garanzie, di seguito elencate, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito e da società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; dette garanzie devono essere irrevocabili, autonome rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Le garanzie devono espressamente prevedere che "in caso di provvedimento di revoca o di decadenza della concessione, la cauzione è incamerata da AAMS ove siano riscontrati omessi versamenti di somme dovute, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento del danno ulteriore":

1. La prima garanzia è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa. Il concessionario ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme sopra descritte, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validità analoga.

Dispositivo per la definizione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 13, comma 3

L'importo della garanzia è dato dalla sommatoria di una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e di una quota variabile in funzione del **movimento netto** conseguito dal **concessionario** nell'anno precedente. La quota variabile prevede gli scaglioni riportati nella tabella sottostante.

Scaglione	Movimento netto annuo o mensile rapportato all'anno (in euro)	Importo della quota variabile
1	Fino a 1.000.000,00	3,0% del movimento netto .
2	Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	euro 30.000,00 (trentamila) + il 2,5% del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione).
3	Da 2.000.000,01 a 8.000.000,00	euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) + il 2,0% del movimento netto superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni).
4	Da 8.000.000,01 a 16.000.000,00	euro 175.000,00 (centosettantacinquemila) + l'1,5% del movimento netto superiore ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni).
5	Oltre 16.000.000,01	euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila) + l'1,0% del movimento netto superiore ad euro 16.000.000,00 (sedecimilioni).



L'importo della garanzia, nel caso di soggetti titolari di più concessioni che intendono aderire alla gestione semplificata, di cui all'articolo 24 della convenzione di concessione, è dato dalla sommatoria:

- a. di una quota fissa pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) moltiplicata per il numero delle concessioni di cui il soggetto detiene la titolarità;
- b. di una quota variabile in funzione del **movimento netto** complessivo conseguito da tutte le suddette concessioni nell'anno precedente, calcolata sulla base dello scaglione di appartenenza, come indicato nella tabella sopra riportata.

Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, dei minimi garantiti, dei saldi quindicinali, e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti degli scommettitori da parte del concessionario, anche nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano assolte per il tramite di un titolare di sistema terzo.

2. Una seconda garanzia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione, è posta a copertura del versamento, alle date convenute dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, nonché dalle ulteriori determinazioni adottate in materia durante il periodo di vigenza della concessione, delle rate relative ai debiti maturati dai concessionari nei confronti dell'Erario e dell'UNIRE. L'importo di tale garanzia è pari alle somme complessivamente dovute alla data di sottoscrizione della convenzione di concessione.